



**Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Sindaci Revisori
Nazionale dell'Associazione Sindacale
"Si.Na.Fi. – C.G.S."
Sindacato Nazionale Finanziari
"Cum Grano Salis", approvato dal
Congresso Nazionale in data 25
giugno 2021**

Art. 1 – Fonti

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale, di seguito indicato come Collegio, ai sensi dello Statuto del Si.Na.Fi..
2. Il Collegio è organo dell'organizzazione sindacale, ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 dello Statuto.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Composizione e durata in carica

1. Il Collegio è organo collegiale composto da tre componenti effettivi e tre supplenti, ove eletti, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto.
2. Il Collegio dura in carica per la durata prevista dallo Statuto.
3. Il componente del Collegio è considerato decaduto:
 - per dimissioni volontarie;
 - per i casi previsti dall'art. 31 dello Statuto Nazionale;
 - se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive;
 - altre ed eventuali previsioni statutarie.
4. Il componente effettivo che dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dall'incarico, nel corso del mandato, viene sostituito dai membri supplenti in ordine di lista e/o secondo le norme statutarie di cui all'articolo 10.

Art. 3 - Il Presidente

1. Il Collegio elegge un Presidente tra i suoi membri, cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
4. La corrispondenza ufficiale del Collegio è attuata attraverso metodiche, anche informatiche, che ne garantiscano la tracciabilità, la conservazione, l'integrità, la genuinità, ai sensi di legge.

Art. 4 - Il Collegio

1. Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:
 - a. controllare l'amministrazione;
 - b. verificare la regolare tenuta della contabilità;
 - c. verificare le entrate;
 - d. verificare la regolarità di tutte le spese;

- e. verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
 - f. verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, corredati da una loro relazione contabile;
 - g. controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
 - h. presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
2. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 - Modalità di funzionamento

- 1. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di tre componenti, titolari o supplenti.
- 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
- 3. Le riunioni in presenza possono essere sostituite da riunioni in modalità videoconferenza, ai sensi delle norme statutarie.
- 4. In caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a partecipare alle singole riunioni verrà sostituito con il primo dei membri supplenti.
- 5. Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
- 6. Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio.
- 7. I controlli e i riscontri sono eseguiti presso gli organi nazionali statutariamente previsti, dotati di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
- 8. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
- 9. Di ogni riunione del Collegio è redatto verbale da inserire nell'apposito registro riepilogativo delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo.
- 10. Copia dei verbali è trasmessa al Segretario Generale Nazionale – nella sua qualità di rappresentante legale del Si.Na.Fi. - e al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6 – Rimborsi spesa

- 1. Ciascun membro del Collegio dei Sindaci Revisori ha diritto, per poter assicurare la propria presenza nel corso delle riunioni dell'organismo, a un rimborso spese.
- 2. Sono ammessi a rimborso, a titolo esemplificativo:

- il costo dei biglietti dei mezzi pubblici per i viaggi di andata e ritorno;
 - alternativamente all'ipotesi di cui al precedente punto, le spese autostradali di andata e ritorno più un rimborso per il consumo del carburante della autovettura;
 - quando occorre, il costo dei pernottamenti;
 - i pasti effettivamente consumati.
3. Le richieste di rimborso devono essere debitamente documentate con apposito titolo. L'uso dell'autovettura privata è documentato con apposita dichiarazione scritta.

Art. 7 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e ove non disciplinate dalla normativa civilistica vigente.

Art. 8 – Commissariamento

In caso di Commissariamento del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto il Commissario è pienamente titolato a esercitare tutte le competenze previste dal Collegio titolare fino alla data del Congresso.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Congresso Nazionale.

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Ivan Giampetruzzi

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

Angelo Stufano